

COPIA

Comune di Monzambano

Provincia di Mantova

C.A.P. 46040

(0376) 800502

C.F. 00159460203

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 21
del 28.04.2016

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CAPPA rag. Giorgio	PRESIDENTE	X	
FORONI Lorena	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
RAJA Davide	CONSIGLIERE	X	
GOZZI Cesare	CONSIGLIERE	X	
TREMOLADA Raffaella	CONSIGLIERE	X	
PEDERIVA Mattia	CONSIGLIERE	X	
BANA Marina	CONSIGLIERE	X	
GUERRA Antonella	CONSIGLIERE	X	
VENTURELLI Giovanni	CONSIGLIERE		X
BOMPIERI Angiolina	CONSIGLIERE	X	
RAMA Alberto	CONSIGLIERE	X	
STEFANONI Gabriele	CONSIGLIERE	X	
MONILI Matteo	CONSIGLIERE	X	
		12	1

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, BOMPIERI Silvano, senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BEDUSCHI avv. Elena la quale provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPPA rag. Giorgio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posta al N. 4 dell'ordine del giorno.

N. 21 del 28.04.2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stefanoni legge il proprio intervento scritto, che viene consegnato e allegato alla presente.

Sindaco: "Non c'è nessuna differenza tra quanto riscosso l'altro anno da quest'anno. Il Ministero ha già comunicato la quantificazione della TASI per abitazione principale pari a € 263.000".

Rama: "I 285.000 euro sono in entrata. Il totale riguarda il totale dei costi indivisibili?"

Sindaco: "Sì".

Terminata la discussione,

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO che la sopra citata legge n. 147 del 2013 prevede, inoltre, che:

- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
- al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- al comma 677, per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o

tariffa, e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente - su tutta la collettività;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

CONSIDERATO CHE il gettito derivante dalla TASI finanzia i seguenti servizi indivisibili:

- o Illuminazione pubblica
- o Manutenzione strade
- o Toponomastica stradale
- o Sgombero neve
- o Manutenzione verde pubblico
- o Servizio Polizia Locale
- o Servizio Anagrafe, Servizio Protocollo ecc.
- o Servizio protezione civile
- o Servizio prevenzione randagismo

Totale € 446.688,00

VISTO l'art. 9 bis del Decreto Legge n.47/2014, introdotto in fase di conversione nella Legge n.80/2014 che dispone: "*IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero*).

1. "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi."

PRESO ATTO CHE la Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha stabilito:

- con l'art.1, comma 14, lettera a) la modifica dell'art.1, comma 639 della Legge n.147/2013 come di seguito specificato: "... che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,..";

- con l'art.1, comma 14, lettera b) la sostituzione dell'art.1, comma 669 della Legge n.147/2013 come di seguito specificato: "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

- con l'art.1, comma 14, lettera c) l'integrazione dell'art.1, comma 678 della Legge n.147/2013 come di seguito specificato: ".....Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento...";

- la riduzione del 50% della base imponibile, con l'art.1, comma 10, lettera b) inserendo la lettera 0a) che così recita: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» (dichiarazione IMU/TASI);

- con l'art.1, comma 21 quanto segue: *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."*

- la riduzione dell'imposta al 75% applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

VISTO l'art.1, comma 26 della Legge n.208/2015, il quale ha stabilito: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

CONSIDERATO CHE, per l'anno 2016, il Comune di Monzambano ha stabilito le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come sottospesificato:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille
- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2015;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione Imposta Unica Comunale (IUC) – capitolo C Tributo per i servizi indivisibili TASI;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote della TASI:

- aliquota pari allo **2,5 per mille** per l'abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze;
- aliquota pari allo **2,5 per mille** per tutte le unità immobiliari alle quali si applica, per l'anno 2016, l'aliquota IMU del 8,1 per mille;
- aliquota pari allo **2,5 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota pari all'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

ATTESO CHE il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 285.000,00;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali e che è applicabile anche alla TASI, in quanto espressamente richiamato nei commi 676 e 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

-il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RILEVATO CHE a norma dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688 della Legge 21 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla Legge n.208/2015: *"..... il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico."*

DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n. 33 del 23.07.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la normativa soprarichiamata

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Bompieri A., Rama, Stefanoni e Monili)

DELIBERA

1) di **STABILIRE CHE**, per l'anno 2016, il gettito derivante dalla TASI, stimato in Euro 285.000,00 sia destinato a concorrere al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili:

o Illuminazione pubblica

o Manutenzione strade

o Toponomastica stradale

o Sgombero neve

- o Manutenzione verde pubblico
- o Servizio Polizia Locale
- o Servizio Anagrafe, Servizio Protocollo ecc.
- o Servizio protezione civile
- o Servizio prevenzione randagismo

Totale € 446.688,00

2) di confermare, per l'anno **2016**, le seguenti aliquote della TASI:

- aliquota pari allo **2,5 per mille** per l'abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze;
- aliquota pari allo **2,5 per mille** per tutte le unità immobiliari alle quali si applica, per l'anno 2016, l'aliquota IMU del 8,1 per mille;
- aliquota pari allo **2,5 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota pari all'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;1, comma 688 della Legge 21 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla Legge n.208/2015:

4) di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Bompieri A., Rama, Stefanoni e Monili), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in quanto delibera propedeutica al Bilancio di Previsione 2016, relativamente al quale verrà deliberata l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria *e-mail: segreteria@comune.monzambano.mn.it*

C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203

Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348 E mail info@comune.monzambano.mn.it

PEC: comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 21 del 28.04.2016

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2016.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 22.04.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(F.to Beduschi avv. Elena)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
(F.to Magalini rag. Paola)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPÀ rag. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEDUSCHI avv. Elena

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 672/2000, in data 28.04.2016;

E' pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:
- il 27.05.2016 al N. **340** R.P.

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEDUSCHI avv. Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 27.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
BEDUSCHI avv. Elena

